

**La legislazione nell'ordine
di santa Chiara dal primo
Codice di Diritto canonico
alla *Vultum Deí quaerere*.
Appunti di studio ¹**

sr. CLARA MARIA FUSCIELLO osc.

Premessa

Il 22 luglio 2016 è stata resa pubblica la costituzione apostolica di papa Francesco *Vultum Dei quaerere*, sulla vita contemplativa femminile, firmata il 29 giugno. Si attendeva già da diversi anni un documento della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica (CIVCSVA) che rispondesse alle nuove esigenze nate nell'ambito della vita contemplativa femminile. Il calo vocazionale in alcune aree geografiche con i conseguenti processi di invecchiamento, chiusure e soppressioni di monasteri², il ruolo e i poteri della madre presidente di una federazione: queste ed altre tematiche investono il grande tema dell'autonomia dei monasteri. Esse erano già state affrontate nell'ambito di una Congregazione plenaria del Dicastero sulla vita claustrale femminile, celebrata il 18 novembre 2008.

Il Santo Padre Francesco, per celebrare i cinquanta anni della promulgazione del decreto *Perfectae Caritatis* del Concilio ecumenico Vaticano II (28 ottobre 1965), indisse l'Anno della vita consacrata, concluso il 2 febbraio 2016, giornata mondiale per la vita consacrata. La *Vultum Dei quaerere* è stata pubblicata sulla scia di questo evento, demandando alla CIVCSVA la pubblicazione di un'istruzione applicativa nella quale potranno avere una definita collocazione legislativa anche le risultanze della Plenaria del 2008. Si colma così una lacuna. Infatti la legislazione sui monasteri di vita contemplativa è retta dalla *Sponsa Christi* di papa Pio XII, del 21 novembre 1950, cioè sessantasei anni prima.

Come sappiamo, la stesura della costituzione è stata preceduta da un questionario inviato a tutti i monasteri federati, ai quali si sono uniti molti monasteri non federati, e dalle cui risposte sono state tratte le sintesi per una bozza³. Notiamo che già dal titolo la costituzione presenta una novità significativa rispetto al passato. La vita contemplativa femminile per la prima volta, infatti, non viene connotata da uno dei suoi elementi,

quali la clausura⁴. La *Vultum Dei quaerere* richiama poi la cornice magisteriale, conciliare e pontificia, all'interno della quale si pone a partire dalla *Lumen gentium* e dal decreto *Perfectae caritatis* (cf. VDQ 7), recependo i nuovi principi ermeneutici entro cui si è andata reinterprestando negli ultimi decenni la vita consacrata, primo fra tutti la radicalità delle promesse battesimali. Segue un elenco dei principali documenti che si sono occupati anche della vita contemplativa successivi all'esortazione apostolica post-sinodale *Vita consecrata*, fino all'istruzione, dello stesso Dicastero della vita consacrata nel 1999, *Verbi sponsa* sulla vita contemplativa e la clausura delle monache.

Come sappiamo, la *Vultum Dei quaerere* chiede a tutte le comunità una revisione della vita rispetto a dodici temi che potrebbero comportare un ritocco nel diritto proprio, come si stabilisce nelle disposizioni finali:

«art. 14 §1. La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica emanerà, secondo lo spirito e le norme della presente Costituzione apostolica, una nuova Istruzione sulle materie annoverate al n. 12.

§2. Gli articoli delle Costituzioni o Regole dei singoli Istituti, una volta adattati alle nuove disposizioni, dovranno essere sottoposti all'approvazione della Santa Sede».

In queste pagine ci proponiamo di ripercorrere a grandi linee il formarsi di una legislazione unitaria all'interno dell'ordine delle sorelle povere di santa Chiara, a partire dal Codice di Diritto canonico del 1917 fino alla *Vultum Dei quaerere*, nella convinzione che la storia se è innanzitutto motivo di ringraziamento, è anche stimolo per progettare il futuro. Essa, afferma papa Francesco,

«si inserisce in una lunga scia, in un cammino comunitario che ci ha preceduto nei secoli. Come Maria, apparteniamo a un popolo. E la storia della Chiesa ci

insegna che, anche quando essa deve attraversare mari burrascosi, la mano di Dio la guida, le fa superare momenti difficili. [...] La Chiesa porta in sé una lunga tradizione, che si tramanda di generazione in generazione [...]. Fare memoria del passato serve anche ad accogliere gli interventi inediti che Dio vuole realizzare in noi e attraverso di noi. E ci aiuta ad aprirci per essere scelti come suoi strumenti, collaboratori dei suoi progetti salvifici»⁵.

Ancora papa Francesco, quando era vescovo di Buenos Aires:

«Il tempo è esperienza», sì, ma solo se ci si dà l'opportunità di «fare esperienza dell'esperienza». Non basta, cioè, che si «verifichino avvenimenti», ma è necessario appropriarsi del significato e del messaggio degli avvenimenti che accadono. [...] Ricordare, mantenere viva la memoria dei successi e dei fallimenti, dei momenti di felicità e di quelli di sofferenza, è l'unico modo per non essere come «bambini» nel senso deteriore del termine: immaturi, senza esperienza, terribilmente vulnerabili, vittime di qualsiasi richiamo che ci si presenti rivestito di luci colorate. O come «vecchi» nel senso più triste: scettici, chiusi nell'amarezza. [...] Senza questa combinazione di passato, presente e futuro, che avviene nell'anima umana, non vi è alcuna possibilità di progetto. Rimane solo l'improvvisazione»⁶.

Introduzione

I monasteri che si richiamano alla Regola di santa Chiara, o a quella di Urbano IV o ad altri testi legislativi nati nell'ambito della vita contemplativa francescano-clariana, non hanno avuto una legislazione unitaria fino al Codice di Diritto canonico del 1917. Si tratta di monasteri comunemente afferenti all'ordine di santa Chiara, o dopo il Concilio Vaticano II, all'ordine delle sorelle povere di

santa Chiara. Diversa è la storia delle clarisse cappuccine, con proprie costituzioni unitarie fin dal 1610, aggiornate per la prima volta dopo il Codice nel 1927⁷ e riviste dopo il Concilio Vaticano II. E delle clarisse colettine con proprie costituzioni fin dal 1447, aggiornate nel 1932⁸ e in vigore fino al 1973, quando assumeranno le Costituzioni generali delle monache dell'ordine di santa Chiara.

Ricordiamo che storicamente si era venuto delineando verso la fine del XIX secolo un movimento di ritorno alla Regola di santa Chiara che era insieme una esigenza di riforma della vita religiosa. Sarà soprattutto a partire dagli anni Trenta del Novecento che giuridicamente molti monasteri passeranno a professare la regola del 1253, dopo l'ondata delle soppressioni, napoleoniche prima e unitarie poi, e nella generale crisi della vita religiosa femminile di clausura registrata dalla fine del XVIII secolo. In questo clima decadente si nota, a partire dai primi decenni del XIX secolo, una certa attività legislativa da parte dei vescovi in diverse diocesi. Vengono promulgate costituzioni per i monasteri loro affidati, nel tentativo di ripristinare la vita regolare e inserire finalmente la vita comune, proposta sin dal Concilio tridentino. Intanto si assisteva al *boom* delle congregazioni femminili di vita apostolica, i cui membri saranno pienamente riconosciuti come religiose a tutti gli effetti con la bolla *Conditae a Christo* del 1900⁹.

Le prime Costituzioni generali

La promulgazione del Codice di Diritto canonico nel 1917, di cui si è celebrato il centenario con numerosi convegni, è stato un evento di grande importanza per tutta la Chiesa. Con questo primo Codice, voluto da Pio X e promulgato da Benedetto XIV (da cui l'appellativo di «Codice Pio Benedetto»), la Chiesa uscì dal suo isolamento. La separazione ormai di fatto fra stato e Chiesa aveva obbligato quest'ultima a una codificazione delle proprie leggi senza la collaborazione del diritto secolare. Sfrondata gli

usi e le leggi obsolete, questo primo codice raccoglieva in un disegno organico, mutuato dai codici statali, tutto il diritto della Chiesa dalla prima raccolta del *Decretum Gratiani* (XIII secolo) in poi. In seguito a questo evento tutti gli istituti religiosi furono invitati ad aggiornare o scrivere le proprie costituzioni¹⁰. Il Codice riservava ai monasteri di vita contemplativa ben cinque canoni specifici, tutti relativi alla clausura, che per la prima volta veniva codificata formalmente con l'espressione «clausura papale» (can. 597). Ancora su questa materia, nel 1924 veniva promulgata dalla Sacra Congregazione dei religiosi l'istruzione *Nuper edito*, la prima normativa completa sulla clausura delle monache, che analogamente al Codice raccoglieva i vari pronunciamenti magisteriali effettuati nel corso dei secoli¹¹. L'istruzione si occupava anche dell'architettura dei monasteri, recependo ancora alcune delle direttive, molto ristrette in materia, nelle quali aveva fatto scuola l'episcopato milanese di Federico Borromeo. Queste sono all'origine di una tipologia molto ben definita e riconoscibile dei monasteri femminili dopo il Concilio di Trento. È da notare che l'obbligazione fondamentale della clausura per la prima volta viene definita in positivo, diversamente dal can. 601 del Codice Pio Benedettino: non più l'obbligo per la professa solenne di non uscire, piuttosto di «rimanere» all'interno del recinto del monastero. Questa ridefinizione passerà in tutti i documenti successivi¹².

Data la particolare fisionomia *sui iuris* dei monasteri femminili legati agli ordini mendicanti, per cui le singole case sono del tutto autonome, la Sacra Congregazione dei religiosi incaricò l'ordine dei frati minori di provvedere alle Costituzioni. Le prime Costituzioni generali furono approvate nel 1932 *ad experimentum* per un settennio¹³. Nel decreto della Sacra Congregazione dei religiosi premesso al testo se ne delinea il tenore compilativo e nello stesso tempo l'indirizzo di testo unico per tutte le monache clarisse¹⁴. Le Costituzioni entrarono in vigore in via definitiva nel 1941, il 18 marzo, data

significativa della “vestizione” di santa Chiara alla Porziuncola¹⁵. Nella presentazione il ministro generale, fr. Leonardo Maria Bello, ne descrive in modo più specifico l'iter di compilazione e approvazione. Queste Costituzioni si rivolgevano a tutti i monasteri, sia osservanti la Regola di santa Chiara, o Prima Regola, sia osservanti la Regola di Urbano IV, o Seconda Regola. Esse furono composte tenendo conto di tutti i documenti pontifici a partire da Gregorio IX, delle sentenze della Sacra Congregazione, dalle varie dichiarazioni, osservanze e consuetudini, e diverse costituzioni episcopali pubblicate fra la seconda metà del XIX secolo e i primi anni del XX dirette a singoli monasteri¹⁶. Si tenne conto anche delle proposte pervenute in curia generale da qualche monastero, ma le monache non vennero di fatto consultate. Con queste Costituzioni per la prima volta si introdusse l'uniformità dell'abito e un codice di riferimento comune ai monasteri che professavano l'una o l'altra regola:

«Così che le figlie della Santa Madre Chiara, vivano esse soggette alla giurisdizione degli Ordinari dei luoghi o dei Superiori Regolari, hanno tutte una sola e unica norma di vita da seguire e da tenere presente per seguire le prescrizioni della stessa Regola che hanno professata; in misura tale che “a quelle che hanno professata la Regola più mite, non vengano imposti pesi più gravi e alle seguaci di più austera disciplina resti sempre aperta e sicura la via a più alta perfezione”»¹⁷.

Non manca un riferimento alle soppressioni, soprattutto riguardo alla povertà, che alla fine, afferma il ministro, ormai è «in affetto e in effetto» riconosciuta da tutti i monasteri dell'ordine, al di là della regola professata. Ricordiamo che le soppressioni avevano sottratto ai monasteri che ne possedevano le proprietà immobili, permesse dalla Regola di Urbano IV ma vietate dalla Regola di santa Chiara, aprendo la strada a un ritorno anche normativo a quest'ultima.

Per mantenere la fisionomia propria di ciascun monastero il ministro invita a stilare un Direttorio o Libro usuale del monastero¹⁸.

La costituzione *Sponsa Christi*

I grandi rivolgimenti che il mondo e la Chiesa avevano vissuto tra il XIX e il XX secolo, nonché le devastazioni della prima e soprattutto della seconda guerra mondiale, rivelarono una crisi strutturale della vita religiosa che si trovò a confrontarsi, impreparata, con il cambiamento, sia dal punto di vista spirituale che materiale. La crisi sarebbe poi stata raccolta dal Concilio ecumenico Vaticano II. Intanto si sentì l'esigenza di una riqualificazione della vita monastica femminile in un mondo profondamente mutato, che non aveva lasciato indenni le mura della clausura. Queste esigenze portarono alla promulgazione di una Costituzione apostolica da parte di Pio XII il 21 novembre 1950, la «*Sponsa Christi* per le religiose di vita claustrale», con incorporati gli «Statuti generali delle monache»¹⁹ e a seguire l'istruzione applicativa della Sacra Congregazione dei religiosi, *Inter praeclara*²⁰.

La *Sponsa Christi* è, per il suo tempo, un documento innovativo a partire dalla redazione, perché per la prima volta contiene una parte introduttiva di natura storico-teologica che ripercorre l'origine della vita contemplativa femminile, delineandone e rimotivandone gli elementi peculiari. Tra questi il senso della clausura viene nuovamente ricentrato sulla separazione per il servizio di Dio e per la testimonianza, proprio della tradizione patristica, motivo quasi del tutto scomparso a partire dal X secolo, quando si era andata imponendo gradualmente la clausura come custodia alla castità della donna²¹. La Sede apostolica mirava anche a sanare una situazione che le esigenze di sopravvivenza economica avevano generato all'interno dell'istituto monastico. Si erano venuti, cioè, a creare realtà monastiche che avevano accettato o dato inizio ad attività con l'esterno che non permettevano più di osservare

la clausura papale. Gli Statuti si aprono, quindi, con la definizione dell'identità di una monaca e viene inserita una novità riguardo alla clausura papale, distinguendola in «maggiore» – monasteri dediti alla sola vita contemplativa – e «minore» – monasteri che avevano qualche ministero riguardante gli estranei e per i quali era impiegata una parte della struttura e dei membri (cf. art. IV). Le comunità venivano invitate a scegliere la forma di clausura in base a questi criteri, assicurando che sarebbero rimaste «monache», quindi con voti solenni, tutte, anche dove si sarebbe scelta la clausura papale minore. Un'altra importante novità della *Sponsa Christi* è l'istituzione delle federazioni, pur confermando la natura *sui iuris* dei monasteri e la loro indipendenza giuridica (cf. art. VII). Le federazioni dovranno ovviare ai problemi riguardanti l'isolamento dei monasteri, prestandosi «fraternali aiuto vicendevole, non solo per favorire lo spirito religioso e la regolare vita monastica, ma anche per facilitare l'andamento economico» (art. VII §2). I dettagli del funzionamento delle federazioni saranno definiti nei relativi Statuti federali. L'esercizio della vigilanza sulle federazioni è avvocato alla Sede apostolica, che lo eserciterà attraverso la figura dell'assistente religioso. Per favorire il mutuo aiuto si concede anche la possibilità eventuale di limitare in qualche modo l'autonomia degli stessi monasteri sull'esempio delle già esistenti Congregazioni monastiche (cf. art. VII §5). La *Sponsa Christi*, oltre a richiamare elementi essenziali dell'identità dei monasteri femminili dediti alla vita contemplativa, determina novità indubbie circa la clausura. Basti soltanto pensare allo scambio di monache e alle uscite implicite nella nascita delle federazioni che comporta un'apertura impreveduta della clausura papale come fino allora concepita. La costituzione pone poi attenzione al lavoro come mezzo di sostentamento principale, insieme agli altri sussidi della Provvidenza, raccomandando agli ordinari di interessarsi per fornire un lavoro adeguato alle monache, che vi sono tenute per obbligo di coscienza

(cf. art. VIII). Ricordiamo che i monasteri femminili di clausura, prima delle soppressioni, vivevano essenzialmente di rendite da beni immobili derivanti dall'investimento delle doti, obbligatorie fino al Concilio Vaticano II. Infine è nell'art. IX che troviamo un'altra importante novità, di cui aveva già fatto menzione l'introduzione: per la prima volta in un documento veniva sottolineata la dimensione «pienamente apostolica» della vocazione monastica realizzata innanzitutto con la testimonianza, con la preghiera pubblica a nome della Chiesa, con l'immolazione e la penitenza (cf. art. IX) e non in opere di apostolato diretto come si cominciava a chiedere da più parti.

L'istruzione applicativa *Inter praeclara* chiarificava essenzialmente tre ambiti: la differenza fra clausura papale maggiore e minore, l'eruzione delle federazioni e l'autonomia dei monasteri, il lavoro remunerato dei monasteri. Non bastò, e soprattutto riguardo alla clausura si dovette procedere nel 1956 ad una nuova istruzione, *Inter cetera*²², una edizione aggiornata della *Nuper edito* che veniva abrogata *de iure*, insieme a innegabili aperture, come quelle relative alle grate: esse sono confermate, ma nei luoghi in cui sono previste si afferma anche, per la prima volta, che si possono adottare altri metodi di separazione purché «davvero efficaci»²³. Vengono inserite già fra le uscite legittime anche quelle relative all'esercizio dei diritti e dei doveri civili (le donne, almeno in occidente, hanno conquistato il diritto di voto e sono cittadine a pieno titolo dello stato). Vi sono contemplate le cure mediche non diversamente realizzabili, l'accompagnamento della monaca inferma da parte di un'altra, la vigilanza e il controllo sui beni esterni e sull'edificio, gli atti amministrativi rilevanti, il lavoro monastico, l'aiuto ad altri monasteri o passaggi temporanei. In qualche modo vengono normate uscite diventate usuali e oggetto di numerose richieste in congregazione, come quella relativa all'accompagnamento della monaca inferma. È importante sottolineare che per la prima volta alla superiora viene

affidata esplicitamente la custodia giuridica immediata della clausura e le sue chiavi²⁴. Ricordiamo che per la Chiesa a partire dal XII secolo la donna non poteva gestire economicamente un patrimonio. Ancora nel XVIII secolo la cassa del monastero, dove erano custoditi i contanti o i titoli, doveva essere aperta con tre chiavi, delle quali una era tenuta dal santeo o deputato per il monastero, e le altre due, una dall'abbadessa e l'altra dall'economa o dalla vicaria. Le notevoli innovazioni della *Sponsa Christi* furono oggetto anche di un intervento personale di Papa Pio XII nel 1958, che su interessamento e richiesta di Giorgio la Pira, concesse tre «udienze invisibili» alle monache di clausura, attraverso tre radiomessaggi²⁵.

Ma ormai all'orizzonte si profilava un evento dalle conseguenze incalcolabili per la vita della Chiesa: nel gennaio del 1959 papa Giovanni XXIII, da poco salito al soglio pontificio, annunciava la convocazione di un Concilio, che si aprirà nel 1962 con il nome di Vaticano II.

Il Concilio ecumenico Vaticano II

Con il Concilio ecumenico Vaticano II assistiamo a una nuova comprensione della Chiesa, dal paradigma espressamente gerarchico e romano, portato alle sue estreme conseguenze nel dogma dell'infallibilità del Papa proclamata nel Concilio Vaticano I, ad un paradigma comunionale: la Chiesa come popolo di Dio in cammino delineata nella costituzione *Lumen gentium*. Con questa ricomprensione anche la vita religiosa trova una nuova collocazione, che negli anni si è andata sempre più definendo: non più uno stato di perfezione separato dalla figura comune del cristiano, ma una radicalizzazione delle promesse battesimali, che la fa appartenere alla vita della Chiesa nella sua essenza.

Il Concilio Vaticano II, come sappiamo, invita al rinnovamento tutti i religiosi dedicando a questo tema il decreto *Perfectae caritatis*, nel quale dà anche precisi criteri per l'aggiornamento²⁶. Notiamo che riguardo

alla vita contemplativa il decreto *Perfectae caritatis* cambia ancora il regime claustrale: scompare la clausura papale minore e viene inserita, oltre alla clausura comune a tutti i religiosi, una clausura costituzionale. La novità non è soltanto nella eliminazione della clausura papale minore, quanto nel restringimento della clausura papale alla vita unicamente – *unice* – contemplativa. Inoltre il decreto ribadisce che la clausura deve aggiornarsi secondo le «condizioni dei tempi e dei luoghi, abolendo le usanze che non hanno più ragione di esistere, dopo che sono stati ascoltati i pareri dei monasteri stessi» (PC 16)²⁷. Norme più dettagliate per l'aggiornamento degli istituti religiosi saranno definite nel *motu proprio* di papa Paolo VI *Ecclesiae sanctae*, dove si afferma tra l'altro:

«Per quanto concerne la revisione delle Costituzioni di Monache, ogni Monastero in forma capitolare o addirittura ciascuna Monaca, esprimerà i suoi voti che saranno raccolti dall'Autorità suprema dell'Ordine, se essa esiste, e ciò in vista di salvaguardare l'unità della famiglia religiosa, secondo il carattere proprio di ciascuna di queste famiglie. Se non c'è autorità suprema, questi voti saranno raccolti dal Delegato della Santa Sede e, presso gli Orientali, dal Patriarca o dal Gerarca del luogo. Voti e pareri potranno essere ottenuti anche dalle assemblee delle federazioni o da altre riunioni legittimamente convocate. La sollecitudine pastorale dei Vescovi rechi anche in questo un benevolo aiuto. [...] È compito delle autorità di cui si è parlato sopra provvedere, dopo la consultazione e con l'aiuto dei monasteri, alla revisione del testo delle costituzioni e presentarlo all'approvazione della Santa Sede o del gerarca competente»²⁸.

Alla vita contemplativa e alla clausura delle monache viene destinata, infine, una istruzione da parte della Sacra Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari, *Venite*

seorsum, per stabilire le norme che in futuro dovranno regolare la clausura delle monache integralmente dedite alla contemplazione e, prima ancora, richiamando alcuni principi fondamentali della stessa clausura²⁹. Questo documento recepisce il decreto *Perfectae caritatis* e distingue la clausura in papale e costituzionale. Soprattutto, nella bella parte introduttiva, approfondisce il significato della clausura a partire dal mistero pasquale di Cristo. La parte normativa è sobria, rispetto alla dettagliata disciplina pre-conciliare. Tra le novità, la facoltà concessa alla superiora di consentire le uscite, purché non abituali, fino a una settimana. Si concede anche la possibilità di partecipare prudentemente a convegni e riunioni se l'opportunità sembra esigerlo. Infine vengono contemplati i mezzi di comunicazione, quali telefono, radio e televisione.

Le Costituzioni generali posteriori al Concilio Vaticano II

Si rendeva a questo punto necessaria e inderogabile una revisione delle Costituzioni. Il ministro generale dei frati minori, fr. Agostino Sépinski, con una lettera del 24 maggio 1965, istituiva una speciale commissione con il compito di studiare la questione dell'aggiornamento delle monache in conformità agli indirizzi del Concilio Vaticano II. Il progetto fu accolto e perseguito dal ministro generale fr. Constantino Koser, che chiese (16 novembre 1965) e ottenne subito (29 novembre 1965) indicazioni e autorizzazioni da parte della Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari per coinvolgere anche i monasteri³⁰. Questo proposito fu partecipato anche agli assistenti religiosi delle federazioni il 7 gennaio 1966. Ma nello stesso anno fu Paolo VI, a partire da *Ecclesiae sanctae*, come abbiamo visto, a investire gli ordini maschili della responsabilità e della guida dell'aggiornamento dei monasteri e delle monache francescane sottoposte alla loro giurisdizione o ad essi legate spiritualmente. Il Capitolo generale dei frati minori del 1967 inseriva

nelle proprie Costituzioni articoli rispondenti alle intenzioni di coinvolgere e al dovere di far crescere la comunione fra primo e secondo ordine e nello stesso anno veniva istituito presso la curia generale dei frati minori un apposito Ufficio *Pro Monialibus* di cui fu incaricato un delegato per le monache che, fino all'approvazione delle Costituzioni, fu sempre uno dei definitori generali³¹. L'Ufficio cominciò anche la pubblicazione di un bollettino con lo stesso titolo che informava i monasteri sull'aggiornamento in corso, dando particolare attenzione al cammino delle Costituzioni e delle federazioni³².

L'*iter* di aggiornamento delle Costituzioni fu laborioso. Innanzitutto si procedette alla redazione e all'invio di un questionario, accompagnato da una lettera enciclica del ministro generale (27 agosto 1966) indirizzata a tutti i monasteri³³. Si procedette poi alla nomina di una commissione internazionale di clarisse provenienti da ogni parte del mondo, per coprire le varie aree linguistiche. La commissione, chiamata simpaticamente delle "allodole" sul periodico *Pro Monialibus*, lavorava nel monastero S. Chiara in via Vitellia a Roma, catalogando le risposte al questionario³⁴. Per la lingua italiana le federazioni non furono interpellate, ma si scelsero tre sorelle, sulle quattro proposte, appartenenti alla stessa comunità di clarisse romane³⁵. Il lungo e meticoloso lavoro approda nel 1969 a un testo dal titolo: «Quadri riassuntivi e statistici delle risposte dei Monasteri e delle Federazioni delle Monache Clarisse all'Enciclica del Ministro Generale OFM Rev. mo Costantino Koser» da cui viene tratto un primo schema di costituzioni redatto da una commissione internazionale composta da frati³⁶ e inviato a ciascun monastero per le osservazioni³⁷. Le federazioni d'Italia portarono i loro contributi al convegno delle madri presidenti tenutosi nella Repubblica di S. Marino dove si apportarono osservazioni e rilievi ricavati anche dal confronto tra i «Quadri riassuntivi» e lo schema della commissione³⁸. I frati elaborarono, infine, il testo presentato in congregazione. Le osservazioni

della congregazione vennero poi sottoposte a una commissione di frati consultori esperti nelle discipline canoniche, e non più riviste dalle clarisse. Il testo definitivo fu approvato nel 1973 ed entrò in vigore *ad experimentum* per un settennio³⁹. Questo *iter* è delineato per sommi capi nella lettera di presentazione delle stesse Costituzioni a firma del ministro generale fr. Costantino Koser⁴⁰.

Queste Costituzioni generali si rivolgono a tutte le clarisse, sia della Prima che della Seconda Regola che sono sotto la cura dell'ordine dei minori, comprese le clarisse colettine. La curia generale dei frati minori lavorò, infatti, secondo le direttive della Santa Sede, per una unificazione sotto Costituzioni generali che facessero da linea minima comune, rimandando ai codici aggiuntivi eventuali peculiarità, come si legge nella lettera introduttiva:

«In questo testo di Costituzioni, non si trova definito in ogni particolare tutto quello che costituisce la vita delle Clarisse, ma vi mancano alcune cose, che già sono stabilite chiaramente dal diritto comune (ad es. gli impedimenti per essere ammesse al noviziato e alla professione); altre cose, poi, sono lasciate agli *Statuti particolari*, che saranno norme più dettagliate. Perciò è necessario non soltanto avere sotto gli occhi il diritto comune per i religiosi, ma anche che siano redatti quanto prima gli *Statuti particolari*, sia per le singole "osservanze" o regioni o federazioni, sia i *Direttori* per i singoli monasteri: essi devono essere sottoposti per l'approvazione all'autorità competente»⁴¹.

Allo scadere del settennio fu richiesto da alcune federazioni e monasteri di prolungare ancora il tempo *ad experimentum*. La congregazione, ricevuta la richiesta da parte della curia generale dei frati minori e considerando che era imminente la promulgazione del nuovo Codice di Diritto canonico concesse soltanto altri due anni⁴².

Le Costituzioni entrarono definitivamente in vigore con l'approvazione della Congregazione il 13 maggio 1988⁴³. L'aggiornamento dei monasteri era di fatto appena avviato e non fu semplice né indolore. Confrontarsi in comunità e discutere gli schemi fu certamente una esperienza nuova per fraternità non abituate a celebrare capitoli che non fossero dedicati alle ammissioni o alle elezioni o a qualche rara motivazione di altro tipo. Da una parte si procedette regolarmente con richieste e relativi indulti della Santa Sede, come nel caso della semplificazione dell'abito da parte delle colettine⁴⁴, dall'altra vi furono applicazioni piuttosto libere soprattutto in materia di clausura, che hanno fatto emergere un pluralismo da sempre presente all'interno dell'ordine. Il cammino di unità si era soltanto avviato non senza qualche strappo.

Ci fu una prima distinzione fra i monasteri che erano «in comunione» con l'ordine dei frati minori e quelli «in comunione» con l'ordine dei frati minori conventuali. Questi ultimi seguivano tutti la Regola di Urbano IV, che era la Regola osservata dalla stragrande maggioranza dei monasteri fino al secolo XIX. Anche in questo caso fu l'ordine maschile a eseguire l'*iter* per la compilazione delle Costituzioni approvate *ad experimentum* il 19 marzo 1973 e in vigore dal 1 maggio⁴⁵. Con la revisione posteriore al Codice di Diritto canonico del 1983 furono approvate in via definitiva il 25 aprile 1986⁴⁶. Questa ridefinizione in relazione all'ordine maschile di riferimento, insieme al cammino di ritorno alle origini del carisma, comportò in tutto il mondo una seconda ondata di passaggi alla Regola di santa Chiara di monasteri che erano «in comunione» con i minori ma avevano ancora la Regola di Urbano IV⁴⁷.

Non tutti i monasteri accettarono le Costituzioni generali. Una parte dei monasteri americani, di tradizione colettina, riuniti nella federazione Maria Immacolata, dopo aver partecipato e seguito l'intero processo di stesura, ritennero di dover procedere per la formulazione di un altro testo che riflettesse le idee, gli ideali e la pratica delle proprie

comunità⁴⁸. Le Costituzioni, scritte autonomamente e di tenore più rigido rispetto a quelle generali, ricevettero l'approvazione *ad experimentum* nel 1973 e poi definitivamente nel 1981, con la possibilità per le comunità di colettine che lo desideravano di poterle adottare⁴⁹.

Nell'ambito della legislazione inerente gli Istituti di vita consacrata segnaliamo anche nel 1980 il documento *La dimensione contemplativa della vita religiosa*, frutto di una Plenaria della Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari⁵⁰, alla quale avevano partecipato anche quattro monache, tra cui sr. Chiara Augusta Lainati, del monastero S. Chiara di Assisi. Il documento contiene degli orientamenti specifici per gli Istituti di vita unicamente contemplativa, ponendo l'accento sul «mistero apostolico» della nostra forma di vita, sulla necessità di una appropriata formazione e esortando a conservare la clausura papale⁵¹. È interessante notare che in vista di questa Plenaria furono interrogati anche i monasteri con l'invio di un questionario⁵². Le risposte, questa volta, furono raccolte direttamente dalla Congregazione riguardando tutti i monasteri di tutti gli ordini contemplativi. Osserviamo che dopo il Concilio Vaticano II per i documenti più importanti è stata fatta una consultazione delle consacrate stesse nella vita interamente contemplativa, anche se in modalità diverse e con una maggiore o minore capillarità.

(continua)

Monastero Buon Gesù
via Ghibellina, 4
05018 ORVIETO TR

¹ Consegno per la pubblicazione queste pagine, anche se il rigore del metodo imporrebbe la consultazione dell'archivio della curia generale dei frati minori, dell'archivio della federazione delle clarisse di Umbria-Sardegna-Trentino e, considerando il ruolo nella nascita della federazione e nella revisione delle Costituzioni, anche

dell'archivio di Antonio Farneti ofm. Supero la tentazione del molto che fa disprezzare il poco, nella speranza di fare un servizio gradito alle sorelle. Ringrazio la mia comunità: chiedendomi una conversazione su questo argomento mi ha dato l'occasione per focalizzare uno schema appena abbozzato diversi anni fa. Ringrazio anche le comunità che mi hanno fornito alcuni testi altrimenti irreperibili: il monastero S.te Claire in Gerusalemme; il monastero S.te Colette in Assisi; il monastero di Nostra Signora di Guadalupe in Roswell, New Mexico (USA) e sr. Patrizia Nocitra, del monastero S. Speranza in S. Benedetto del Tronto, già presidente della federazione S. Chiara delle clarisse urbaniste d'Italia.

² Le attuali Costituzioni generali dell'ordine delle sorelle povere di S. Chiara in vigore dal 1989 hanno soltanto gli articoli 260 e 261 riguardanti la materia.

³ Cf. J.R. CARBALLO, "Vultum Dei quaerere". *Una opportunità per crescere nella fedeltà creativa e responsabile*, Città del Vaticano 2017, 17-19.

⁴ Cf. *ivi*, 19-21.

⁵ FRANCESCO, *Messaggio per la XXXII giornata mondiale della gioventù 2017*: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/youth/documents/papa-francesco_20170227_messaggio-giovani_2017.html.

⁶ J.M. BERGOGLIO, papa FRANCESCO, *Nei tuoi occhi è la mia parola. Omelie e discorsi di Buenos Aires 1999-2013*, introduzione a cura di Antonio Spadaro SJ., Milano 2016, 364-366.

⁷ Presentazione del ministro generale fr. Flavio Carraro in *Costituzioni delle Monache Clarisse Cappuccine*, Roma 1986, 4.

⁸ Lettre du Reverendissime Père Ministre Général de l'Orde des Frères-Mineurs Fr. Bonaventure Marrani, in *Règle de sainte Claire et Constitutions pour les moniales clarisses de la réforme de sainte Colette*, Rome 1932, VII-XI.

⁹ LEONE XIII, *Conditae a Christo*, in *Enchiridion della Vita Consacrata. Dalle Decretali al rinnovamento post-conciliare (385-2000)*, edizione bilingue, Bologna 2001 (d'ora in poi *EVC* seguito dal numero marginale), nn. 766-792.

¹⁰ *Decreto della Sacra Congregazione dei religiosi del 26 giugno 1918 circa le Regole e le Costituzioni dei religiosi da riformarsi a norma del can.*

489 del Codice diritto canonico, in *EVC* n. 1231.

¹¹ SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI, *Nuper edito*, 6 febbraio 1924, in *EVC* nn. 1394-1401.

¹² *Nuper edito*, in *EVC* n. 1395.

¹³ *Regola e Costituzioni generali per le monache dell'Ordine di S. Chiara*, Roma 1932.

¹⁴ *Decreto di approvazione apostolica della Sacra Congregazione dei religiosi*, in *Regola e Costituzioni*, 53-55.

¹⁵ *Regole e Costituzioni generali delle monache dell'Ordine di S. Chiara*, Roma 1941.

¹⁶ Cf. Fr. Leonardo M. Bello alle Reverende Madri Abbadesse in *Regole e Costituzioni generali*, VII-XI.

¹⁷ Cf. *ivi*, XII.

¹⁸ Cf. *ivi*, XVIII.

¹⁹ Pio XII, *Sponsa Christi*, 21 novembre 1950, in *EVC* nn. 2211-2284.

²⁰ SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI, *Inter praeclara*, 23 novembre 1950, in *EVC* nn. 2285-2311.

²¹ Basti qui ricordare la costituzione di Bonifacio VIII, *Periculoso ac detestabili*, in *Liber sextus Decretalium, Liber III, Titulus VI, Venetiis* 1615, 378-381.

²² SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI, *Inter cetera*, 25 marzo 1956, in *EVC* nn. 2927-2999.

²³ *Ivi* 14-16 in *EVC* nn. 2940-2942.

²⁴ *Ivi* 36, in *EVC* n. 2962.

²⁵ I radiomessaggi furono trasmessi il 19 e 26 luglio e il 2 agosto 1958. La trascrizione fu pubblicata subito dalle Edizioni Paoline: *Conoscere, Amare, Vivere la vita contemplativa. Radiomessaggio di S.S. Pio XII alle religiose di clausura*, Roma 1958³.

²⁶ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, decreto *Perfectae caritatis*, 28 ottobre 1965, in *EVC* nn. 3850-3918.

²⁷ *Ivi* 16, in *EVC* nn. 3902-3903.

²⁸ PAOLO VI, *Ecclesiae Sanctae*, 6 agosto 1966. *II Norme per l'applicazione del decreto «Perfectae caritatis» del Concilio Vaticano II*, 9.11, in *EVC* nn. 4126.4128.

²⁹ CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI DI VITA SECOLARE, *Venite seorsum*, 6 agosto 1969, in *EVC* nn. 4473-4511.

³⁰ La lettera della Congregazione è pubblicata in *Forma sororum* 1966 (1), 12-13. I nominativi, ivi 1966 (2), 40.

³¹ D. PILI, *Dalla curia generale OFM*, in *Forma sororum* 1986 (1), 63-64.

³² Il periodico *Pro Monialibus: notitiae circa accommodatam Monasteriorum Ordinis renovationem* (da ora in poi *Pro Monialibus*) inizia le pubblicazioni nel 1967.

³³ Il questionario fu pubblicato anche su *Forma sororum* corredato di risposte da parte di p. A. Farneti, che, affermava, «non sono né ufficiose né ufficiali, ma con il solo intento di stimolare la discussione»: cf. *Forma sororum* 1966 (6), 139-140; 1967 (1), 16-32. Su *Forma sororum* è possibile seguire lo sviluppo del lavoro attraverso una rubrica: «Notiziario sull'aggiornamento delle clarisse».

³⁴ I nominativi e l'iter per la formazione della commissione in *Forma sororum* 1968 (1), 15-17; (2), 43-46. Il lavoro delle "allodole" può essere seguito sul bollettino *Pro Monialibus* dell'anno 1968, che purtroppo non ho potuto consultare: cf. l'indice degli articoli su *Pro Monialibus* 1976 (60) 57-58.

³⁵ ARCHIVIO DEL MONASTERO DEL BUON GESÙ (d'ora in poi AMBG), *Regole e Costituzioni, Lettera aperta alle Clarisse d'Italia* inviata dal Monastero S. Chiara di Via Vitellia, datata alla festa di san Francesco 1968, dove sono le sorelle dello stesso monastero a informare e riassumere il lavoro delle "allodole".

³⁶ I nominativi su *Forma sororum* 1969 (5), 148.

³⁷ AMBG, *Regole e costituzioni. Costituzioni generali di santa Chiara testo provvisorio redatto dalla commissione dei Frati Minori istituita dal Reverendissimo Ministro generale padre Costantino Koser proposto all'esame allo studio e al giudizio dei singoli monasteri. Roma, novembre 1969*. Si tratta di un libro battuto a macchina e rilegato a stampa. Una prima parte riguardante solo gli aspetti spirituali fu pubblicata in "anteprima" su *Forma sororum* perché i monasteri potessero discuterne: *Forma sororum* 1968 (5), 108-146. Sempre sulla stessa rivista, una serie di articoli approfondiscono alcuni temi delle nuove Costituzioni a firma di un membro della commissione internazionale,

T. LARAÑAGA, *Forma sororum* 1970 (1), 4-11; (2), 33-38; (3), 61-67; (4-5), 93-98; (6), 157-162. Ancora, le annotazioni al testo provvisorio di A. FARNETI, *Forma sororum* 1970 (1), 11-15; (2), 57-60; (3), 77-82.

³⁸ AMBG, *Regole e costituzioni*. Convegno delle MM.RR. Madri Presidenti delle Federazioni Clarisse d'Italia, *Osservazioni al testo provvisorio delle Costituzioni generali dell'Ordine di S. Chiara, S. Marino 31 agosto - 6 settembre 1970*. Per un resoconto: cf. *Forma sororum* 1970 (4-5), 98-101.

³⁹ Cf. A. FARNETI, *Le nuove Costituzioni generali dell'Ordine di S. Chiara d'Assisi*, in *Forma sororum* 1973 (5), 134-141, dove l'Autore fa una presentazione del testo in attesa della traduzione. Cf. anche C. KOSER, *Opportune e importanti direttive del Ministro Generale dei Frati Minori in un discorso alle Clarisse*, in *Forma sororum* 1973 (6), 161-168: si tratta di un interessante discorso tenuto al monastero S. Lucia di Foligno dal ministro generale in una visita del 3 agosto 1973 al noviziato federale che lì aveva la sua sede.

⁴⁰ Fr. Costantino Koser ministro generale di tutto l'ordine dei Frati minori e umile servo nel Signore, in *Regola e Costituzioni generali delle Monache dell'Ordine di S. Chiara*, Conferenza dei Ministri provinciali O.F.M., s.d., 5-9.

⁴¹ Ivi, 9.

⁴² Cf. *Pro Monialibus* 1980 (80), 35.

⁴³ Cf. I. Vaughn, *totius Ordinis fratrum Minorum Minister generalis in Constitutiones generalis Ordinis Sororum pauperum Sanctae Clarae*, Romae 1988, 5-6.

⁴⁴ Indulto del 2 dicembre 1967: cf. *Pro Monialibus* 1975 (53), 60. Ma si vedano anche le precisazioni in merito al cambiamento di abito nella lettera della Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari ivi riportata.

⁴⁵ Cf. *Presentazione del Ministro generale OFM conv. Fr. Vitale M. Bonmarco*, in *Regola e Costituzioni delle suore di S. Chiara*, Roma 1973, 62-67.

⁴⁶ Cf. *Decreto di approvazione e lettera del Ministro generale OFM conv. Fr. Lanfranco Serrini*, In *Regola e Costituzioni delle Suore di S. Chiara*, Roma 1986, 43-47.

⁴⁷ Si è così invertito il rapporto numerico fra

monasteri che seguono la Regola di santa Chiara, e sono la stragrande maggioranza, e monasteri che osservano la Regola di Urbano IV, ora una piccola minoranza. In Italia, ad esempio, le federazioni dei primi sono otto, mentre i secondi sono riuniti in una unica federazione.

⁴⁸ Cf. *Historical note* in *The Rule and Testament of St. Clare. Constitutions for Poor Clare Nuns*, Illinois, 1987, 45-46.

⁴⁹ Cf. Fr. J. Vaughn, *Minister general to Federal Abess e Decreto di approvazione della Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti di secolari* in *The Rule and Testament of St. Clare. Constitution*, 47-53. Attualmente sono undici i monasteri americani che seguono queste Costituzioni e diversi sono sparsi nel mondo, soprattutto nel continente africano. Per la storia della federazione Maria Immacolata: cf. *Pro Monialibus* 1977 (62), 18. Si vedano *ivi* 1978 (68), 33-34; 1981 (83), 10; 1981 (84), 24; altri rimandi nel già citato numero con gli indici degli articoli fino al n. 60: *ivi* 1976 (60), 68. Per la prima approvazione delle Costituzioni, che è del 29 giugno 1973: cf. M.C. ROUSSEY, M.P. GOUNOD, *Nella tua tenda, per sempre. Storia delle Clarisse. Un'avventura di ottocento anni*, a cura di p. Rino Bartolini, S. Maria degli Angeli - Assisi (PG) 2005, 1106.

⁵⁰ CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, *La dimensione contemplativa della vita religiosa*, 12 agosto 1980, in *EVC* nn. 5380-5412.

⁵¹ *Ivi*, nn. 24-29, in *EVC* nn. 5406-5411.

⁵² Si veda il resoconto in *Pro Monialibus* 1980 (78), 11.

**La legislazione nell'ordine
di santa Chiara dal primo
Codice di Diritto canonico
alla *Vultum Deí quaerere*.
Appunti di studio - II**

sr. CLARA MARIA FUSCIELLO osc.

Le Costituzioni generali del 1988

Il 25 gennaio 1959 Giovanni XXIII aveva annunciato il Concilio e la riforma del Codice di Diritto canonico¹. Nel 1963 lo stesso Papa annunciava la creazione di una commissione per la riforma del Codice di Diritto canonico che avrebbe iniziato i suoi lavori dopo il Concilio. Sarà Paolo VI a fare le nomine e a seguire l'*iter* di revisione, sottoposto a tutti i vescovi del mondo. Dopo il Vaticano II, infatti, l'esigenza di una riforma del Codice si era resa ancora più necessaria per la diversa prospettiva all'interno della quale la Chiesa comprendeva se stessa rispetto al passato. Dopo varie ed elaborate vicissitudini il Codice approda alla promulgazione il 25 gennaio 1983 con la costituzione *Sacrae disciplinae leges* di Giovanni Paolo II, il quale afferma tra l'altro che

«questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico [...] la ecclesiologia conciliare. [...]. Si potrebbe anzi affermare che da qui proviene anche quel carattere di complementarietà che il Codice presenta in relazione all'insegnamento del Concilio Vaticano II, con particolare riguardo alle due Costituzioni, dogmatica *Lumen Gentium* e pastorale *Gaudium et Spes*»².

Nel nuovo Codice i cinque articoli sulla clausura del Pio Benedettino passano a uno, ma ritenendo di dover mantenere viva la tradizione secolare dei religiosi dediti a vita integralmente contemplativa. La clausura papale vale solo per questi. Ci sono poi tre canoni nuovi importanti riguardo l'autonomia di tutti i religiosi: il can. 586 §1³, ha come ricaduta sui monasteri il fatto che possono dotarsi di proprie norme in osservanza ai fondatori; il can. 614⁴, regola

l'antico fenomeno associativo con l'ordine maschile corrispondente, rimandando nelle eventuali costituzioni un maggiore o minore potere al superiore dell'ordine maschile; infine il can. 615⁵, affida i monasteri alla vigilanza del vescovo diocesano quando non sono associati all'ordine maschile corrispondente dal punto di vista carismatico.

Ignazio Omaechevarría ofm., definitore e delegato *Pro Monialibus* presenta grosso modo le parti del Codice che si riferiscono alla vita consacrata con particolare riferimento al diritto proprio del nostro ordine su *Forma sororum*, rispondendo anche a vari quesiti, quali la "consacrazione" religiosa, cioè la nuova definizione dei religiosi; l'obbligo della Liturgia delle Ore; la distinzione fra professione semplice e solenne, non più esplicitata ma conservata nel nuovo Codice⁶. Si sofferma poi sul diritto proprio riguardo agli adattamenti richiesti dal Codice stesso⁷. Dalle risposte di Omaechevarría si comprende ancora la spinta da parte della curia generale dell'ordine dei minori verso una consociazione più stretta dei monasteri da inserire nella revisione delle costituzioni richiesta a tutti i religiosi. Anche in questo caso viene incaricato per le chiarisse l'ordine dei minori già prima della promulgazione ufficiale del nuovo Codice⁸.

Bernardino Beck ofm., definitore generale e nuovo delegato *Pro Monialibus*, dietro sollecitazione della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari formò una commissione internazionale di frati in rappresentanza delle diverse espressioni linguistiche che si riunì per la prima volta dal 2 al 10 agosto 1982 a Roma presso la curia generale dei frati minori per mettere a punto un primo testo da mandare ai monasteri. In una lettera inviata a tutte le comunità, fr. Beck informa della commissione e del lavoro che si sta svolgendo, specificando anche che i cambiamenti nelle Costituzioni sarebbero stati limitati agli articoli relativi al nuovo Codice di Diritto

canonico e a precisazioni giudicate necessarie per i problemi sorti durante il periodo di esperimento⁹.

La commissione, presieduta da Antonio Farneti ofm., assistente in carica della federazione umbra, si riunì più volte, sia per rivedere gli articoli sia per l'introduzione spirituale circa l'indole dell'istituto, esplicitamente richiesta dalle norme per l'aggiornamento¹⁰. Il testo fu quindi sottoposto alle osservazioni dei monasteri e delle federazioni, confluite, per l'Italia, nell'assemblea delle presidenti (accompagnate da due consiglieri per ogni federazione) e dei rispettivi assistenti, riunita presso il Monastero di S. Quirico in Assisi nel novembre del 1984. Il testo definitivo, la cui redazione fu ultimata dalla commissione dei frati minori tenuto conto delle osservazioni delle clarisse di tutto il mondo, fu infine sottoposto alla Congregazione. Passarono circa quattro anni prima che la Congregazione desse la propria approvazione. I problemi maggiori riguardavano l'interpretazione del can. 614 circa la consociazione con l'ordine maschile¹¹. Un chiarimento in merito fu chiesto alla Congregazione da parte degli assistenti anche a nome delle clarisse¹².

Le Costituzioni furono infine promulgate il 19 novembre 1988 ma si dovette riformulare *ex novo* l'art. 121 §2 riguardante la consociazione e il *Titolo IX* dell'ultimo capitolo, riguardante le competenze dell'Ordinario e la visita canonica¹³. Le copie in italiano furono subito disponibili perché la traduzione era stata anticipata non senza qualche disagio. Non si trattò, infatti, del frutto di una collaborazione collegiale, vista l'importanza del testo, ma dell'iniziativa autonoma dell'assistente della federazione umbra Antonio Farneti¹⁴.

Come si può seguire su *Comunione e Comunicazione (cTc)*, *Quaderni dell'Ufficio Pro Monialibus* che dal 1987 sostituisce l'omonimo bollettino, l'accoglienza delle Costituzioni fu varia, tra la gioia entusiasta

delle une e la delusione delle altre¹⁵. Il ministro generale fr. John Vaughn scrisse una introduzione toccando i temi essenziali del testo e della vita, quali la contemplazione, la clausura, la povertà, la missionarietà, l'attenzione alla persona e infine l'unità nella diversità. Le sue parole sono di straordinaria attualità. Affermava tra l'altro:

«Una nuova linea si immette nella vostra storia. È la linea comunitaria, la linea dell'“insieme”. [...] L'armonica compenetrazione dei vari momenti (cammino d'insieme, unità di indirizzo, fedeltà allo spirito genuino, continuo rinnovamento, autonomia dei monasteri) rende estremamente significativo ed efficace l'esempio della vostra unità: giacché è una unità costruita coraggiosamente sulla diversità. Non si può, infatti, non tener presente che la “famiglia” clariana è intercontinentale e interculturale, talvolta all'interno dello stesso continente e dello stesso monastero. [...] Il coraggio da una parte e il rispetto dall'altra garantiscono anche contro tentazioni, mai vinte, a replicare divisioni o scissioni che nel nostro tempo si rivelano sempre più antistoriche, giacché – la Chiesa insegna e le sue leggi e le vostre Costituzioni coerentemente ne prendono atto – il pluralismo non deve essere visto come un minor male ma è carità dello Spirito e adorazione della sua libertà»¹⁶.

Furono pubblicate anche delle «Note in margine alle Costituzioni generali» non firmate ma, si suppone, a cura dell'Ufficio *Pro Monialibus* tenendo come chiave di lettura l'orizzonte più vasto della Chiesa¹⁷.

Dopo il 1988...

Senza guardare tutti i pronunciamenti magisteriali successivi al 1988, per altro

elencati al n. 7 di *Vultum Dei quaerere* richiamato sopra, vorrei soffermarmi brevemente sull'evento più importante per quanto riguarda la riflessione sulla vita consacrata che è stato senz'altro il Sinodo ordinario dei vescovi del 1994, cui seguì l'esortazione post-sinodale *Vita Consacrata*, che si occupa delle "monache di clausura" al n. 59¹⁸. Nel Sinodo furono avanzate proposte per una revisione della disciplina riguardante la clausura¹⁹. Ne seguì una istruzione apposita della Congregazione, la *Verbi sponsa*²⁰, che ebbe un'accoglienza controversa nel mondo monastico femminile. Tuttavia, se l'introduzione teologico-spirituale del documento può dare adito a perplessità, la parte normativa presenta delle indubbie novità.

Ricordiamo soltanto che con la *Verbi sponsa* abbiamo ancora un cambiamento nelle modalità disciplinari della clausura. Accanto alla clausura papale e costituzionale si affaccia la "clausura monastica", una nuova categoria che in realtà ripristina anche di nome l'antica tradizione risalente agli inizi del cristianesimo, come auspicato dal Sinodo. Questa categoria era comparsa già dal 1992, quando la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica aveva autorizzato i monasteri della federazione benedettina italiana "Ss. Benedetto e Scolastica" a sostituire la dicitura "clausura costituzionale" con "clausura monastica"²¹. La *Verbi sponsa* si occupa anche della formazione, dedicandovi un'intera parte del documento e toccando sia l'autonomia dei monasteri sia la consociazione al ramo maschile. Infine dedica un ampio spazio alle federazioni, ma sfiora soltanto il grave problema, allora non ancora così avvertito, delle comunità non più in grado di garantire la vita regolare e una reale autonomia. Sono i quattro temi poi oggetto del questionario distribuito in vista della Costituzione *Vultum Dei quaerere*.

I codici aggiuntivi

Per la realtà italiana registriamo anche lo sforzo di compilare i codici aggiuntivi, ovvero gli *Statuti particolari delle Clarisse d'Italia* pubblicati in un libretto unico insieme ai primi statuti unificati delle federazioni nel 1978²². Questi *Statuti particolari*, come chiarisce il decreto di approvazione²³, furono redatti con la collaborazione delle federazioni²⁴, e dovevano poi ricevere l'approvazione di ciascun singolo capitolo conventuale per entrare in vigore. Possiamo senz'altro chiederci quale ricezione abbiano avuto e se ancora oggi se ne conservi memoria. Nel 1997 l'Assemblea ordinaria delle federazioni d'Italia approva infine uno schema di *Ratio formationis* nazionale²⁵.

Anche le singole federazioni lavorarono al loro interno, ad esempio la federazione umbra ha proceduto alla stesura degli *Statuti particolari della Federazione Santa Chiara d'Assisi delle Clarisse di Umbria-Sardegna-Trentino* tuttora in vigore *ad experimentum*²⁶. Ancora prima, la stessa federazione ha anche portato a compimento la stesura della *Ratio formationis* federale approvata dall'Assemblea federale intermedia tenutasi a Norcia nel luglio del 1998²⁷.

Alcune considerazioni conclusive

Una prima considerazione riguarda l'autonomia. L'autonomia dei monasteri clariani, privilegio fin dalla fondazione del primitivo nucleo umbro toscano dell'ordine, costituisce un innegabile fattore di peculiarità di ciascuna realtà, che può, però, diventare frammentazione in un ordine come il nostro in cui le case non sono mai state coordinate giuridicamente fra di loro.

Le Costituzioni generali inseriscono per la prima volta un punto di riferimento comune, una linea voluta dalla Chiesa fin dalle origini, ma di fatto mai realizzata²⁸.

Il pluralismo si è manifestato nel corso dei secoli innanzitutto nei testi legislativi di riferimento. Il nostro ordine è stato da sempre caratterizzato dalla coesistenza di riferimenti normativi diversi. La bolla *Beata Clara*, che Urbano IV scrive d'intesa con il ministro generale Bonaventura da Bagnoregio nell'ottobre del 1263 istituendo l'ordine di santa Chiara e allegando la regola che porta il proprio nome, di fatto non ha creato l'unità normativa sperata²⁹. Ai monasteri fondati sotto l'una o l'altra regola del XIII secolo, andrebbe poi aggiunto il grande capitolo, ancora poco studiato, delle terziarie francescane claustralizzate dopo il Concilio di Trento, dalle quali pure proviene una parte delle nostre comunità, almeno in Italia. Tutte queste regole e normative si richiamano in qualche modo a santa Chiara ed è grazie ad esse che il carisma clariano è giunto storicamente fino a noi. Il ritorno "canonico" alla Regola di santa Chiara è un fatto recente, e non ha significato viverne immediatamente le peculiarità, tra l'altro oggetto di studio soltanto in anni recenti³⁰, e che in qualche modo le attuali Costituzioni si sono sforzate di contenere³¹.

Dal primo schema del 1932 a quello ora in vigore le Costituzioni hanno subito un notevole mutamento. Se le prime erano frutto di un lavoro compilatorio messo a punto dai frati, dove poco spazio era stato riservato ai monasteri, e più che di unità si potrebbe parlare di un tentativo di uniformità attuato dall'esterno, nello schema del 1973 la novità è costituita dalla larga consultazione, per quanto possibile, delle clarisse stesse, insieme a un innegabile tentativo di rileggere il carisma. Man mano che le clarisse sono state coinvolte ed è maturata anche la coscienza di poter essere protagoniste della propria legislazione sono emerse anche le differenze, forse non sempre esplicitate, affrontate e discusse in modo adeguato e soddisfacente per tutte. La comunione, come l'unità che è elemen-

to essenziale del nostro carisma, presuppone le differenze e come ha ribadito papa Francesco nella lettera *Evangelii gaudium*:

«Il conflitto non può essere ignorato o dissimulato. Dev'essere accettato. Ma se rimaniamo intrappolati in esso, perdiamo la prospettiva, gli orizzonti si limitano e la realtà stessa resta frammentata. Quando ci fermiamo nella congiuntura conflittuale, perdiamo il senso dell'unità profonda della realtà»³².

Solo accettando le differenze e il conflitto che esse portano

«si rende possibile sviluppare una comunione nelle differenze. [...] Per questo è necessario postulare un principio che è indispensabile per costruire l'amicizia sociale: l'unità è superiore al conflitto. [...] Non significa puntare al sincretismo, né all'assorbimento di uno nell'altro, ma alla risoluzione su di un piano superiore che conserva in sé le preziose potenzialità delle polarità in contrasto. [...] Questo criterio evangelico ci ricorda che Cristo ha unificato tutto in Sé: cielo e terra, Dio e uomo, tempo ed eternità, carne e spirito, persona e società. Il segno distintivo di questa unità e riconciliazione di tutto in Sé è la pace».

Non una pace negoziata, ma «la convinzione che l'unità dello Spirito armonizza tutte le diversità. Supera qualsiasi conflitto in una nuova, promettente sintesi»³³.

In riferimento all'altra tensione che ancora ci riguarda da vicino, fra il globale e il particolare dice ancora il Papa:

«Il modello non è la sfera, che non è superiore alle parti, dove ogni punto è

equidistante dal centro e non vi sono differenze tra un punto e l'altro. Il modello è il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità. [...] Persino le persone che possono essere criticate per i loro errori, hanno qualcosa da apportare che non deve andare perduto. È l'unione dei popoli, che, nell'ordine universale, conservano la loro peculiarità; è la totalità delle persone in una società che cerca un bene comune che veramente incorpora tutti»³⁴.

Intanto, si sono andate evolvendo le federazioni, che hanno reso più accessibile l'ascolto dei singoli monasteri, pur rimanendo ancora diversi i monasteri non federati. Le federazioni, nella maggioranza dei casi, hanno raggiunto l'obiettivo di far uscire i monasteri dal loro isolamento, almeno per quanto riguarda la realtà italiana, alla quale facciamo riferimento. Dai primi incerti inizi, con tutto ciò che significavano le prime "uscite" dalla clausura³⁵, alle assemblee nazionali³⁶. Anche qui c'è stato un cammino verso una legislazione unificata. Si è passati dai primi statuti federali propri a ciascuna federazione agli *Statuti delle Federazioni d'Italia* del 1978³⁷, poi aggiornati nel 2001, recependo la nascita del Coordinamento delle presidenti d'Italia, per il confronto e lo scambio di esperienze tra le federazioni nonché la normativa sulle fondazioni federali³⁸. Soltanto l'incontro permette la comunicazione e la conoscenza reciproca e l'incontro presuppone una convocazione, quindi organi e figure che ne hanno l'autorità. Mancano tuttora scambi stabili sovranazionali. Un primo *Congresso delle Presidenti delle Federazioni del mondo* è stato organizzato ad Assisi nel 2008 per iniziativa dell'allora ministro generale dei frati minori fr. José Rodríguez Carballo, accogliendo un desiderio molto diffuso tra i

monasteri. Un secondo *Congresso* si è svolto nel 2012, sempre per iniziativa della curia generale dei frati minori in occasione del centenario della fuga di santa Chiara alla Porziuncola, dalla quale si è fatta idealmente dipendere la fondazione dell'ordine³⁹.

Una seconda considerazione riguarda il rapporto con l'ordine maschile. Se i monasteri hanno sempre cercato di avere la cura dei francescani, proprio per l'unicità del carisma, nello stesso tempo non hanno voluto storicamente una associazione canonica più stretta⁴⁰. Si parla infatti di monasteri che sono semplicemente "in comunione" con l'una o con l'altra obbedienza della famiglia francescana fino al Codice del 1983, che parla di "associazione", forma che è stata anche oggetto, come abbiamo visto, di una interrogazione alla Congregazione. Il can. 614, che regola i rapporti fra primo e secondo ordine, è ancora motivo di attenzione e non a caso se ne trovava il riferimento in una delle domande presenti nel questionario che ha preceduto la *Vultum Dei quaerere*. Dobbiamo ringraziare i nostri fratelli del primo ordine che hanno sostenuto lo sforzo organizzativo necessario al processo di stesura delle Costituzioni, e ancora prima alla nascita stessa delle federazioni. Questo da una parte ha aiutato per l'esperienza, le competenze, la lungimiranza messe a servizio delle sorelle, dall'altra può aver comportato, per quanto a fin di bene, qualche forma di ingerenza, a seconda degli attori che di volta in volta si sono susseguiti. Di questo ha parlato anche papa Francesco nel discorso tenuto al Convegno internazionale dei vicari episcopali e delegati per la vita consacrata il 28 ottobre 2016 esortando i presenti riguardo alle sorelle contemplative: «Accompagnatele con affetto fraterno, trattandole sempre come donne adulte, rispettando le competenze loro proprie, senza indebite interferenze»⁴¹. La Chiesa ci tratta come donne adulte e questo comporta un'assunzione di respon-

sabilità che non può essere più delegata.

Un'ultima breve considerazione riguarda la legislazione della Chiesa. Essa è mutata in modo sostanziale nell'arco di appena un secolo. Se consideriamo, ad esempio la clausura papale dell'istruzione *Verbi Sponsa* del 1999, è ben diversa dalla clausura papale dell'istruzione *Nuper edito* del 1924. Basti solo pensare al nome del dicastero vaticano che si occupa dei religiosi, che ha mutato nome tre volte in un solo secolo: Congregazione dei Religiosi, prima, poi Congregazione dei Religiosi e degli Istituti secolari, infine Congregazione degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica. Anche il mutare dei nomi indica una diversa comprensione della realtà che essi esprimono: l'*Ordine delle monache di santa Chiara* delle prime Costituzioni è ora diventato *Ordine delle sorelle povere di santa Chiara*.

La Chiesa in questi anni sta insistendo molto sulla formazione, alla quale ha dedicato già un intero documento nel 1990, il *Potissimum institutioni*, occupandosi anche della vita contemplativa⁴². La formazione, uno dei quesiti oggetto del questionario già ricordato, è anche il primo dei dodici punti sui quali la *Vultum Dei quaerere* invita ogni comunità a rivedersi (i dodici punti si susseguono in un ordine non casuale). E la formazione rimanda da vicino al grande tema dell'identità (o delle identità?). Si trasmette ciò che si vive. La *Vultum Dei quaerere* è una opportunità da non perdere per ridirci chi siamo⁴³.

Monastero Buon Gesù
Via Ghibellina, 4
05018 ORVIETO TR

⁵³ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Roma 1990, 81.

⁵⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Sacrae disciplinae*

leges del 25 gennaio 1983, in *Enchiridion Vaticanum. Documenti ufficiali della Santa Sede*, 8. Testo ufficiale e traduzione italiana, Bologna 1984, nn. 628.630.

⁵⁵ Can. 586 §1: «È riconosciuta ai singoli istituti una giusta autonomia di vita, specialmente di governo, mediante la quale abbiano nella Chiesa una propria disciplina e possano conservare integro il proprio patrimonio, di cui al can. 578: L'intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto, così come le sane tradizioni, cose che costituiscono il patrimonio dell'istituto, devono essere da tutti fedelmente custoditi».

⁵⁶ Can. 614: «I monasteri di monache associati a un istituto maschile mantengono il proprio ordinamento e il proprio governo, secondo le costituzioni. I reciproci diritti ed obblighi siano determinati in modo che l'associazione possa giovare al bene spirituale».

⁵⁷ Can. 615: «Quando un monastero *sui iuris* non ha, oltre al proprio Moderatore, un altro Superiore maggiore e non è associato a un istituto di religiosi in modo che il Superiore di questo abbia su quel monastero una vera potestà definita dalle costituzioni, tale monastero è affidato alla peculiare vigilanza del Vescovo diocesano a norma del diritto».

⁵⁸ Cf. I. OMAECHEVARRIA, *Il nuovo Codice di diritto canonico in Forma sororum* 1983 (4-5), 193-198.

⁵⁹ Cf. I. OMAECHEVARRIA, *Il diritto particolare dei religiosi*, in *Forma sororum* 1984 (3), 128-133; ID. *In margine al nuovo codice di diritto canonico in Forma sororum* 1984 (5-6), 282-285.

⁶⁰ Cf. AMBG, *Corrispondenza con il Padre Assistente, Lettera del p. Assistente Antonio Farneti ai monasteri della Federazione S. Chiara di Assisi delle Clarisse dell'Umbria e Sardegna*, Natale 1982, 2-3.

⁶¹ Cf. AMBG, *Regole e costituzioni, Lettera del delegato Pro Monialibus fr. BERNARDINO*

BECK, *Le costituzioni generali*. La lettera non reca data, ma per il contenuto è certamente scritta prima del dicembre 1983.

⁶² Cf. A. FARNETI, *XI Convegno degli Assistenti religiosi delle federazioni della Clarisse d'Italia* (Poggibonsi, 28-29 settembre 1983) in *Forma sororum* 1983 (6), 258-264, dove si trovano anche i nominativi della commissione dei frati.

⁶³ Cf. AMBG, *Corrispondenza con il Padre Assistente, Lettera del p. Assistente Antonio Farneti ai monasteri della Federazione S. Chiara di Assisi delle Clarisse dell'Umbria e Sardegna. Le nuove costituzioni generali delle Sorelle povere di S. Chiara, Foligno, maggio 1985*, 1-3; A. FARNETI, *Le nuove Costituzioni generali delle Sorelle povere di S. Chiara* in *Forma sororum* 1985 (2-3), 163-166. In entrambi i resoconti è descritto l'iter di redazione e approvazione anche dei primi dodici articoli di indole spirituale, tra cui le scelte riguardanti il nome dell'Ordine, frutto di una nuova comprensione carismatica, e il voto di clausura, su cui non tutte erano concordi. Di fatto coesiste storicamente un doppio filone nella tradizione dell'Ordine: monasteri che contraggono l'obbligazione in forza di voto e monasteri che contraggono l'obbligazione soltanto in forza della Regola e delle Costituzioni. Già i canonisti del XVII e XVIII secolo discutevano su questa materia, ad es. cf. F. PELLIZZARI, *Tractatio de monialibus*, Venetiis 1690, 104, così come diverse sono le opinioni in merito nei commenti alla Regola di santa Chiara che la storia ci ha consegnato. Le attuali Costituzioni prevedono, comunque, regimi claustrali diversificati, dal momento che nell'ordine esistono monasteri che non hanno la clausura papale e pertanto non contraggono l'obbligazione in forza del voto: cf. *ivi*, 118 nota 145. Né le clarisse urbaniste né le clarisse cappuccine professano il voto di clausura.

⁶⁴ Cf. A. FARNETI, *XIV Convegno degli Assistenti religiosi delle Federazioni delle Clarisse d'Italia. L'Aquila, 8-10 Ottobre 1986*, in *Forma sororum* 1987 (1-2), 65-66.

⁶⁵ Cf. *Le nostre Costituzioni generali*, in

Forma sororum 1987 (4-5), 220 (la pagina, non firmata, non è ad indice del volume).

⁶⁶ Cf. AMBG, *Corrispondenza con la curia generale dei frati Minori*, D. PILI, *Per un po' di chiarezza e in omaggio all'umorismo. Lettera alle Rev.de Madri Abbadesse e a tutte le Clarisse d'Italia, 21 febbraio 1989*. Si noti che sul testo delle Costituzioni generali del 1973 si indica la traduzione a cura del Protomonastero S. Chiara di Assisi, mentre su quelle attuali non c'è alcuna indicazione in merito.

⁶⁷ Cf. le lettere in redazione in *cTc* 1988 (5-6), 49-55; 1989 (7-8), 13-38, in particolare si veda in quest'ultimo numero: D. PILI, *Costituzioni e pluralismo*, 17-26.

⁶⁸ Fr. J. VAUGHN ofm., *Introduzione alle Costituzioni generali*, in *cTc* 1988 (5-6), 93-101, la citazione: 99-100.

⁶⁹ *Note in margine alle Costituzioni generali*, in *cTc* 1988 (5-6), 103-121.

⁷⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Vita consecrata*, 25 marzo 1996, in *EVC* nn. 7113-7117.

⁷¹ Al Sinodo intervennero anche alcune sorelle contemplative dei diversi ordini. Tra esse, Chiara Cristiana Stoppa osc., del monastero S. Chiara di Assisi, ma allora abbadessa della comunità del monastero *Mater Ecclesiae* voluto in Vaticano da Giovanni Paolo II.

⁷² CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Verbi sponsa*, 13 maggio 1999, in *EVC* nn. 7415-7485.

⁷³ Cf. G. CALISI, *La clausura delle monache. Sviluppo storico-giuridico*, Pontificia Università Lateranense, Tesi di Dottorato in Diritto canonico, Roma 2001, 153 nota 256. La clausura monastica rimane storicamente estranea alla tradizione claustrale degli ordini monastici femminili nati nell'ambito dei Mendicanti.

⁷⁴ *Statuti delle Federazioni e Statuti particolari delle Clarisse d'Italia*, Santa Maria degli Angeli 1978.

⁷⁵ Cf. *Statuti delle Federazioni e Statuti particolari*, 41.

⁷⁶ Furono rivisti da ciascuna comunità, almeno così avvenne nella federazione umbra,

il cui archivio, ora presso il monastero S. Lucia di Foligno, conserva ancora le risposte delle comunità.

⁷⁷ FEDERAZIONI CLARISSE D'ITALIA, *Ratio formationis, Assemblea ordinaria Santa Maria degli Angeli, 13-19 febbraio 1997, Pro-manuscripto*. Nell'introduzione se ne descrive anche l'iter.

⁷⁸ Sugli statuti particolari della federazione umbra mi permetto di rimandare ad un mio studio specifico: C.M. FUSCIELLO, *Gli statuti particolari della federazione dei monasteri di Umbria-Sardegna-Trentino* in FEDERAZIONE SANTA CHIARA D'ASSISI DEI MONASTERI DELLA CLARISSE DI UMBRIA-SARDEGNA-TRENTINO, *Cor unum et anima una. 2. Passo dopo passo... percorsi di vita*, Città di Castello (PG) 2013, 197-207.

⁷⁹ FEDERAZIONE SANTA CHIARA D'ASSISI DEI MONASTERI DELLA CLARISSE DI UMBRIA-SARDEGNA, *Ratio formationis*. Proposta formativa. «Siate sempre amanti di Dio e delle vostre anime e di tutte le vostre sorelle», S. Maria degli Angeli – Assisi, 1999, III.

⁸⁰ Cf. FEDERAZIONE S. CHIARA DI ASSISI DELLE CLARISSE DI UMBRIA – SARDEGNA, *Chiara di Assisi. Una vita prende forma*. Iter storico (*Secundum perfectionem sancti evangelii*. La forma di vita dell'Ordine delle Sorelle povere, 2); Padova 2005, 92-97.

⁸¹ Gli studi sull'argomento sono diversi. Mi limito a segnalare: G. BARONE, *La regola di Urbano IV*, in *Clara claris praeclara. L'esperienza cristiana e la memoria di Chiara d'Assisi in occasione del 750° anniversario della morte*. Atti del convegno internazionale. Assisi, 20-22 novembre 2003, in *Convivium Assisiense VI* (2004/1) 83-87. Cf. anche A. HOROWSKI, *La legislazione per le clarisse del 1263: la Regola di Urbano IV, le lettere di Giovanni Gaetano Orsini e di san Bonaventura*, in *Collectanea Franciscana* 87 (2017), 101-106.

⁸² Imprescindibili sono i tre volumi: FEDERAZIONE S. CHIARA DI ASSISI DELLE CLARISSE DI UMBRIA – SARDEGNA, *Chiara di Assisi e le sue fonti legislative. Sinossi cromatica (Secundum*

perfectionem sancti evangelii. La forma di vita dell'Ordine delle Sorelle povere, 1), Padova 2003; *Chiara di Assisi. Una vita prende forma; Il Vangelo come forma di vita*. In ascolto di Chiara nella sua Regola (*Secundum perfectionem sancti evangelii*. La forma di vita dell'Ordine delle Sorelle povere, 3), Padova 2007.

⁸³ L'esito del rinnovamento e del ritorno alle fonti promosso dal Concilio Vaticano II non ha avuto ancora molta attenzione negli studi sul nostro ordine. Forse unico: P. GERARD, *St. Claire of Assisi and the Poor Clares: a new spring*, in *Studies in Church history* 33 (1997), 547-561.

⁸⁴ FRANCESCO, *Evangelii gaudium* 226.

⁸⁵ *Ivi* 228-230.

⁸⁶ *Ivi* 236.

⁸⁷ Cf. per esempio l'inizio della federazione umbra: cf. FEDERAZIONE SANTA CHIARA D'ASSISI DEI MONASTERI DELLA CLARISSE DI UMBRIA-SARDEGNA, *Cor unum et anima una. 1. Documenti e testimonianze sulla preparazione e l'erezione della Federazione S. Chiara d'Assisi dei Monasteri delle Clarisse dell'Umbria (1954-1957) e i suoi primi passi*, 2008.

⁸⁸ La prima si tenne in Assisi nel maggio del 1962.

⁸⁹ Cf. nota 74.

⁹⁰ *Statuti delle Federazioni dei Monasteri delle Clarisse d'Italia*, s.l. 2002.

⁹¹ Dell'uno e dell'altro incontro sono stati pubblicati gli atti, che non ho potuto consultare. Ne do il semplice riferimento bibliografico: *Franciscus et Clara memoria et prophetia*. Acta Conventus Praesidium Sororum Clarissarum in singulis Foederationibus consociatarum, Assisi 26 gennaio – 6 febbraio 2008, Curia generale ofm., Romae 2008; *Franciscus et Clara: Communio et Mediatio*: Acta Conventus Praesidium Sororum Clarissarum in singulis Foederationibus Consociatarum, in S. Maria Angelorum - Assisi; a Die 5-12 Februarii 2012 Celebrati, ed. Joseph Magro. Curia Generalis Ordinis Fratrum Minorum, Romae 2012.

⁹² Per quanto riguarda le origini: cf. FEDERAZIONE S. CHIARA DI ASSISI DELLE CLARISSE

DI UMBRIA – SARDEGNA, *Chiara di Assisi. Una vita prende forma*, 98-101. Per il dibattito attuale: cf. P. MESSA, *Frati minori e clarisse, un solo Ordine? L'invenzione di un problema*, in *Maschile e femminile, vita consacrata, francescanesimo. Scritti per l'VIII centenario dell'Ordine di Santa Chiara (1212-2012)*, a cura di P. Martinelli (Teologia spirituale, 17), Bologna 2012, 501-513.

⁹³ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al Convegno Internazionale per Vicari episcopali e Delegati per la Vita consacrata*: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161028_vita-consacrata-convegno.html

⁹⁴ CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Potissimum institutioni*, 2 febbraio 1990, in *EVC* nn. 6171-6188.

⁹⁵ In ultimo segnale *cTc* n. 52 (03/2018) uscito in occasione dei cinquant'anni dall'istituzione dell'ufficio *Pro Monialibus*, di cui la rivista è emanazione. Il volume è stato pubblicato quando la prima parte del mio studio era già in stampa, e contiene, oltre a un profilo storico dell'istituzione dell'ufficio *Pro Monialibus*, anche la testimonianza di due sorelle che hanno fatto parte della commissione internazionale (cf. nota 35 e testo relativo) in vista della stesura delle Costituzioni dopo il Vaticano II. Il numero è solo *on line*: <https://ofm.org/it/blog/ctc-no-52-03-2018/>